



COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 18 del 28.09.2017

COPIA

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS.
19 AGOSTO 2016, N.175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA . All'appello risultano:

ROVELLI MARINA PAOLA	SINDACO	P
PALAZZI ELENA	CONSIGLIERE	P
LANDONI MELCHIORRE	CONSIGLIERE	P
DE BERNARDI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
BONCILLI STEFANO ANDREA	CONSIGLIERE	P
ZAMPOLLO RUGGERO	CONSIGLIERE	P
SESSA LUIGI	CONSIGLIERE	P
COERINI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	P
LEONI DARIO	CONSIGLIERE	P
CREPALDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	A
CONTE CARLO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 10 Totale assenti 1 giustificati

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, il Dott. Dr.Cesare Bottelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa ROVELLI MARINA PAOLA nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Vice-Sindaco Dr.ssa Elena Palazzi.

Palazzi spiega che si tratta di una revisione straordinaria. La Corte dei Conti ha prodotto uno schema tipo di revisione da utilizzare da parte di tutti gli Enti pubblici. Il comune di Comabbio resta detentore di partecipazioni della società ALFA srl e della la Soc. per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio spa. In un futuro quest'ultima società confluirà nella società Alfa srl. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole dei Revisori dei Conti. Al termine dell'esposizione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. ed art.10, T.U.S.P.;

PREMESSO che il Comune di Comabbio detiene partecipazioni in relazione al capitale sociale, come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nelle seguenti Società:

- SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUEE DEL LAGO DI VARESE E LAGO DI COMABBIO Spa con una quota del 1,01%;
- ALFA S.R.L. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato con sede legale in 21100 Varese Piazza Libertà n. 1 e sede amministrativa in Gallarate Via Bottini n. 5 P. iva 03481930125 con una quota partecipazione pari a 0,1064% (quota partecipazione capitale pari e €. 42,56 su un capitale sociale pari e €. 40.000,00)

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse

pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. ;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di eventuale alienazione delle partecipate rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione delle società, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 in data 30/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. ;

VISTA la Relazione Conclusiva sul processo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni Societarie (art. 1, comma 612, Legge 190/2014), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 27.04.2016;

RICHIAMATE le “Linee di indirizzo per la revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016” approvate con Deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017 dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**(allegato B)** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 **(ALLEGATO C)**

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 10;
- voti contrari: nessuno;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare la “Revisione straordinaria delle partecipazioni delle partecipazioni” con ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data di rilevazione del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato **A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

3) Di dare mandato agli uffici per eseguire le trasmissioni e pubblicazioni di legge, con particolare riferimento a:

a) trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

b) trasmissione alla struttura competente nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze (comunicazione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114 – www.portaletesoro.gov.it);

c) pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione (in analogia alle disposizioni di cui all'art. 22 comma 1 lett. d-bis del D.Lgs. n. 33/2013)".

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Comabbio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa in forma palese peralzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- voti favorevoli n. 10;
- voti contrari: nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS.
19 AGOSTO 2016, N.175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Comabbio, 28.09.2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to CRISTINA MONCIARDINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Comabbio, 28.09.2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MONCIARDINI CRISTINA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Dott.ssa ROVELLI MARINA PAOLA

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Cesare Bottelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 02.10.2017 all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Cesare Bottelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 28.09.2017.

Comabbio, 02.10.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Cesare Bottelli